

AGENZIA DELLE ENTRATE
Allegato n. 1
13-1 MAR 2026
Sede 3
"CAPO"
Prima su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Associazione BEAVIVE ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "BEA VIVE ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Cantù in via Spluga 11 e con durata illimitata.

L'associazione è dedicata a Beatrice Zaccaro, tragicamente scomparsa in seguito ad un sinistro stradale occorso il 27 maggio 2023.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro ha come scopo mantenere vivo il ricordo di BEATRICE ZACCARO, preservandone il nome e la sua storia, attraverso la promozione di eventi benefici, iniziative, attività di promozione, etc ... di qualsiasi natura essi siano, attraverso una serie di iniziative mirate a offrire supporto iniziale ai genitori, Massimiliano e Grazia, e in seguito a famiglie che hanno vissuto esperienze traumatiche simili.

ART. 3 (Attività di interesse generale)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

D - Educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

U – Beneficienza , sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: supporto all'universo giovanile, grazie ad una serie di iniziative e proposte finalizzate a favorire la creazione di legami collettivi , lavoro di squadra e la consapevolezza dei rischi ,apparentemente banali ma sfortunatamente concreti, della vita. Sensibilizzazione alla donazione degli organi, tessuti e cellule

ART.4 **(Attività diverse)**

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d-lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività'.

ART.5 **(Raccolta fondi)**

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6 **(Ammissione)**

L'adesione all'associazione "BEA VIVE ODV" è libera ed aperta a tutti coloro che, mossi dallo spirito di solidarietà', dichiarano di condividere le finalità' , nel ricordo di Beatrice Zaccaro.

L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore e senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato associate ODV.

Il numero degli associati è illimitato ma , in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del articolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato mediante apposito modulo di adesione e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascuno associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

ART.7

(Diritti e doveri dei soci)

Gli aderenti hanno uguali diritti e doveri, hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, oppure recedere in qualsiasi momento dall'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali, se previste o richieste, nell'ammontare fissato dall'assemblea.

ART.8

(Perdita della qualifica di socio)

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione e financo alla sua organizzazione in caso di:

- Dimissioni volontarie;
- Omesso versamento della quota associativa, qualora prevista;
- Morte;
- Indegnita' deliberata dal Consiglio.

La perdita della qualita' di associato, per qualsiasi causa, non comporterà la nascita di qualsivoglia diritto sul patrimonio dell'Associazione , ne potrà giustificare la pretesa di rimborsi o corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART.9

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà'. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio e approvato in Assemblea.

ART.10

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono :

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Segretario

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART.11

(Assemblea)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti

degli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vice presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 12

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati;
- Eleggere e revocare , quando previsto per legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni , di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- Fissare l'ammontare del contributo associativo , qualora stabilito;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di :

- Deliberare sulle modificazioni dello statuto;

- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

ART.13

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria , almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione, con almeno 10 giorni di preavviso, la convocazione sarà inviata , mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica con indirizzo mail dell'associazione . L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalita', del luogo, dell' ora e della data dell'adunanza.

ART.14

(Validita' dell'Assemblea e modalita' di voto)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo , l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4)

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro soci.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza , a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli

intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità'.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per una durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ART.16

(Competenze del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea ;
- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico e il programma di attività;
- Proporre all'Assemblea , all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte ;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione di soci,
- Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non competenti al consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART.17

(Funzionamento del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute. E, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti, i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di

verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART.18

(Il presidente)

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre(3) esercizi e può essere rieletto.

Il presidente :

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- Può aprire e chiudere conti correnti/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART.21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) , b), c) ed e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data , l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 gg.

ART.22

(Risorse economiche)

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate :

- Quote associative se previste;
- Contributi pubblici;
- Contributi privati;
- Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- Rendite patrimoniali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.LGS 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

ART.23

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.LGS. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Ottobre di ogni anno.

ART.24

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.LGS. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.25

(Assicurazione dei volontari)

Tutti i volontari che prestano attività 'di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività' di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

(Devoluzione del patrimonio)

ART.27

(Disposizioni finali)

Cantu' 30 marzo 2026

Ship: Cost

Spencer Tyndall

Extra Blue Life

Alexandro Acuna

James Rogers

Quattro Ambros

Jamali Pour

Picardo Lozano

Dan R.

Quercus Cocc

Charles

Scrub Pine:

Trish Love Amelise

Harold

